



Scheda sicurezza delle
BEVANDE SPIRITOSE



Fonti normative

- Regolamento CEE 1576/89 del Consiglio del 29/05/1989.
- D.P.R. 16/07/1997, n° 297.

Definizione Generale

Liquido alcolico destinato al consumo umano avente caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. ottenuto:

- sia direttamente mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturali e/o mediante macerazione di sostanze vegetali e/o aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti e/o di altri prodotti agricoli nell'alcole etilico di origine agricola e/o in distillati di origine agricola e/o acquaviti,
- sia mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con
 - a) una o più altre bevande spiritose,
 - b) alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o acquavite,
 - c) una o più bevande alcoliche,
 - d) una o più bevande.

Definizione di alcune categorie di bevande spiritose

Liquore: bevanda spiritosa:

- 1) avente un tenore minimo di zucchero di 100 g/l, espresso in zucchero invertito, salvo diversa decisione da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 15;
- 2) ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose quali definite nel presente regolamento o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed eventualmente addizionati con prodotti di origine agricola quali panna, latte o altri prodotti lattieri, frutta, vino e vino aromatizzato.

Whisky o whiskey: Bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di un mosto di cereali: saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali; fermentato per azione del lievito; distillata a meno di 94,8% vol in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate e invecchiata per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 litri.

Acquavite: Bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.

Grappa: Acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale.

Norme per l'etichettatura

Reg. CEE 1576/89:

- la denominazione di vendita dei prodotti è una tra quelle loro riservate (art. 1, par. 4); se una bevanda non possiede i requisiti previsti per i prodotti di cui al suddetto articolo non può assumerne la denominazione;
- la denominazione di vendita dei prodotti può essere completata dall'indicazione geografica; questa può a sua volta completare o sostituire la denominazione di vendita;
- se l'etichettatura reca l'indicazione della materia prima impiegata per la fabbricazione dell'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato deve essere menzionato, in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati;
- la denominazione di vendita delle bevande spiritose può essere completata dalla dicitura "assemblaggio" qualora la bevanda sia sottoposta a questo trattamento;
- salvo eccezioni, la durata d'invecchiamento può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti alcolici, purché il prodotto sia stato invecchiato sotto un controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti;
- è vietato designare le bevande spiritose associando parole o formule quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altre menzioni analoghe previste dal Reg. CEE 1576/89.

D.P.R. 16.07.1997, n° 297:

La grappa e le acquaviti d'uva possono riportare nella denominazione di vendita:

- il riferimento al nome di un vitigno, qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85% in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;
- il riferimento a non più di due vitigni, qualora siano state ottenute dalla distillazione di materie prime inte-

ramente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente (non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 5% in peso);

- il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino;
- il riferimento al tipo di alambicco.

Vigilanza

Compete al Ministero dell'attività produttive ed al Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di Commercio e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonché, previa intesa, delle strutture e dei mezzi di altre amministrazioni dello Stato.

Provvedimenti sanzionatori

Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n° 283, dall'art. 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n° 109, dall'art. 14 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n° 107, e dalla legge 7 dicembre 1951, n° 1559.

SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it

